

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5892 del 23/11/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA ORTOFRUTTICOLA SOLE DI PIVA & C. S.N.C. con attività sita in Ferrara, VIA DELLO ZUCCHERO, n. 50 - Nuova AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6085 del 23/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 3066/2021/AS/TC

Oggetto: D.P.R. 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Ferrara, via Dello Zuccherò n. 50, richiesta dalla società "Ortofrutticola Sole di Piva & C. s.n.c." per l'attività di conservazione di prodotti ortofrutticoli, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali: scarichi idrici ed impatto acustico.

**Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara**

**VISTO CHE:**

il giorno 17/11/2020, la società "Ortofrutticola Sole di Piva & C. s.n.c." con sede legale nel Comune di Ferrara, via Dello Zuccherò n. 50, attraverso il proprio Legale Rappresentare Piva Gaetano, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Ferrara istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale* (avviato dal SUAP in data 23.12.2020), in riferimento all'impianto localizzato nel Comune di Ferrara, via Dello Zuccherò n. 50;

l'istanza è stata assunta agli atti del S.U.A.P. del Comune di Ferrara al P.G. n. 142140 del 23/12/2020 e regolarizzata in data 07.01.2021, in seguito trasmessa ad Arpae con nota datata 18.01.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 7506 del 19.01.2021);

l'impianto intende conseguire l'AUA per ottenere il seguente titolo abilitativo settoriale:

- scarico di acque reflue industriali, derivanti dall'impianto frigorifero con raffreddamento mediante acqua da pozzo;

inoltre si allega alla suddetta istanza la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore (art. 8 del Regolamento comunale sulle attività rumorose).

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

la società HERA S.p.A. Direzione Acque ha trasmesso ad ArpaE con nota prot. n. 10263 del 02.02.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 16380 del 02.02.2021) la richiesta di acquisizione di documentazione integrativa;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 02.02.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 18415 del 05.02.2021) la comunicazione di sospensione del termine di conclusione del procedimento per richiesta di integrazione alla ditta;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 03.03.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 33867 del 03.03.2021), in seguito alla richiesta di proroga della società "Ortofrutticola Sole di Piva & C. s.n.c." presentata in data 01/03/2021, la comunicazione di concessione di proroga a presentare le suddette integrazioni, richieste da HERA, per un periodo massimo di tre mesi considerate le motivazioni segnalate dalla ditta;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 01.06.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 87053 del 03.06.2021) la comunicazione di accoglimento di un'ulteriore proroga richiesta dalla ditta con PEC del 20.05.2021;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE con nota datata 10.06.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 91522 del 10.06.2021) la documentazione integrativa della società "Ortofrutticola Sole di Piva & C. s.n.c.", inoltrata tramite PEC il 09.06.2021, nella quale si propone di deviare lo scarico dalla pubblica fognatura ad acque superficiali;

ArpaE con nota P.G. n. 108676 del 12.07.2021 comunica al SUAP di Ferrara la richiesta di archiviazione ed avvio di un nuovo procedimento, in quanto la ditta nella documentazione integrativa suddetta propone una modifica sostanziale del progetto;

il S.U.A.P. ha trasmesso alla ditta ed ad ArpaE, con nota datata 14.07.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 110296 del 14.07.2021), la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990, in considerazione della necessità di valutare ex novo un progetto completamente diverso da quello inizialmente presentato dalla ditta e di acquisire Pareri di altri Enti coinvolti nel procedimento;

la società HERA S.p.A. Direzione Acque ha trasmesso ad ArpaE con nota prot. n. 61102 del 29.06.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 101256 del 29.06.2021) il Parere di conformità allo scarico delle acque reflue domestiche, riguardante lo stato di progetto trasmesso dalla ditta direttamente ad HERA (con nota assunta ai propri atti con prot. n. 55959 del 11.06.2021);

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE, con nota datata 14.09.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 141377 del 14.09.2021), le osservazioni/integrazioni inoltrate dalla ditta in data 30.08.2021, in seguito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90, agli incontri svolti in modalità telematica con gli Enti

coinvolti nel procedimento (12/07/2021 e 02/08/2021) e ad ulteriori sopralluoghi dei tecnici di HERA e della ditta, con le quali si propone nuovamente di scaricare le acque di raffreddamento in pubblica fognatura; la società HERA S.p.A. Direzione Acque ha trasmesso al Comune di Ferrara e per conoscenza ad ArpaE con nota prot. n. 87552 del 28.09.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 149046 del 28.09.2021), la richiesta di documentazione integrativa;

il S.U.A.P. ha trasmesso ad ArpaE, con nota datata 07.10.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 154707 del 07.10.2021), la documentazione integrativa della società "Ortofrutticola Sole di Piva & C. s.n.c.", inoltrata il 05.10.2021 al S.U.A.P. riguardante le richieste di HERA S.p.A., nella quale si ribadisce la prevedibile breve durata dell'attività che è destinata a lasciare il posto ad edifici residenziali e, in ogni caso, è sempre più incompatibile con il contesto circostante;

il Parere di HERA S.p.A. Direzione Acque per lo scarico di acque reflue industriali di raffreddamento, di acque reflue domestiche e meteoriche in pubblica fognatura, espresso con nota datata 26.10.2021 prot. n. 96910/2021 (assunta al P.G. n. 165354 del 26.10.2021);

il Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune di Ferrara per il rilascio dell'AUA ha trasmesso ad ArpaE SAC Ferrara i Pareri ambientali relativi alle matrici scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ed impatto acustico con nota datata 27.10.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 166500 del 28.10.2021);

il S.U.A.P. di Ferrara ha trasmesso con nota datata 18.11.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 178245 del 19.11.2021) i seguenti Pareri di: HERA S.p.A., espressa con nota prot. n. 96910 del 26.10.2021; Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune di Ferrara, espressa con nota datata 27.10.2021.

**VISTI:**

il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

**VISTO CHE:**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

#### **VISTO CHE:**

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

**VISTE:**

la L. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l’art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

**VISTI, inoltre:**

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

**RICHIAMATI**

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile S.A.C. di Ferrara alla Dott.sa MARINA MENGOLI;

#### **DATO ATTO:**

che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC FERRARA, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

#### **DETERMINA**

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della **società "Ortofrutticola Sole di Piva & C. s.n.c."** Codice Fiscale 80000580383 e P.IVA 00884940388 per l'impianto nel Comune di Ferrara, via Dello Zuccherò n. 50, che comprendono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
--------------------	-------------------	-----------------

<b>interessato</b>		
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>Comune</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
  - "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
  - "Allegato Impatto Acustico"
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Ferrara (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Ferrara ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;

9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara in materia di antimafia ai sensi del D.lgs.159/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**